



**COMUNE DI TARANO**  
**Provincia di Rieti**

ORIGINALE

prof. n. 1235 del 16/03/2020

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 05/2020 DEL 16/03/2020**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA TUTELA SANITARIA - ULTERIORI APPLICAZIONI DELLE DIRETTIVE E MISURE DI CUI AL D.P.C.M. DEL 11.03.2020 PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 64 DEL 11.03.2020 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19. AD INTEGRAZIONE DELLA PRECEDENTE ORDINANZA 03/2020 DEL 09/03/2020**

L'anno **duemilaventi** addì **sedici** del mese di **marzo**

**II SINDACO**

Visti gli arti. 32, 117 comma 2 (lettera q) e 118 della Costituzione;

Visto Tari. 16B del Trattato sul funzionamento dell'unione Europea;

Visto l'articolo 32 della Legge 23/12/1978, n. 833, recante istituzione del servizio sanitario nazionale, a norma del quale "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, in materia di igiene sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale ed a parte di esso comprendente più Regioni."

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 marzo 2020, recante "ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 01 marzo 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo la rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato che è in corso la completa definizione della catena epidemiologica nel contesto nazionale che non può escludersi il coinvolgimento di più ambiti del territorio nazionale in assenza di immediate misure di contenimento;

Ritenute necessario ed urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate, per il periodo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020, recante "ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04/03/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020, recante "ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08/03/2020 OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA TUTELA SANITARIA - ULTERIORI APPLICAZIONI DELLE DIRETTIVE E MISURE DI CUI AL D.P.C.M. DEL 11/03/2020 PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 64 DEL 11/03/2020 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19.

Vista la nota COVID/0010656 del 03 marzo 2020 a firma del Capo della Protezione Civile Nazionale e Commissario straordinario per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, recante all'oggetto "misure operative di protezione civile inerenti /a definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19";

Vista la nota 0201992 del 05.03.2020 a firma del Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio, recante all'oggetto "misure operative di protezione civile inerenti la definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19";

Preso atto dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 06.03.2020 pubblicata nel B.U.R.L. n. 20 del 06.03.2020, avente ad oggetto "misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle aziende, agli Enti pubblici ed alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale".

Preso atto dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 08.03.2020 pubblicata nel B.U.R.L. n. 21 del 08.03.2020, avente ad oggetto "misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle aziende, agli Enti pubblici ed alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale".

Considerato, che alla data della presente ordinanza, non si è a conoscenza di casi di positività da COVID-19 sull'intero territorio comunale di TARANO (RI);

Visto e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020, recante "ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09.03.2020;

Visto e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, recante "ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11.03.2020;

Dato atto che il D.P.C.M. del 11.03.2020 ha disposto:

° art. 1, "misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale - allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale le seguenti e misure";

° art. 2, comma 1, "le disposizioni del presente Decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020";

° art. 2, comma 2, "dalla data di efficacia del presente Decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente Decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09 marzo 2020";

Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, coerentemente con le raccomandazioni dell'organizzazione Mondiale della Sanità e del centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie;

Richiamato, l'Art. n. 54 dei T.U.E.L. n. 267/00 dei 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

## ORDINA E DISPONE

Per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e ritrascritti

- 1) al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 1 del D.P.C.M. del 11 marzo 2020, e quanto indicato agli allegati n 1 e n. 2 del predetto Decreto del 11.03.2020, relativamente all'intero territorio comunale di TARANO, con effetto immediato, fino alla data del 25 marzo 2020 e comunque fino a nuovi e successivi provvedimenti del Governo e della Regione, che verranno assunti da successiva ordinanza sindacale:

1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

2) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

3) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.

4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'art. 3, comma 2, del decreto- legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto Pubblico Locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

6) Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza. In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

- a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b) siano incentivate le ferie ed i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

7) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;

8) in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle

attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

9) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Inoltre, rispetto a quanto sopra ordinato e disposto si:

## DEMANDA

Ai Responsabili dei Servizi comunali con P.O. per quanto di propria competenza, anche alle disposizioni relative agli uffici comunali, l'esecuzione del presente provvedimento.

## DISPONE

- Che i Responsabili dei Servizi con P.O., per le determinazioni e competenze di ogni settore, pongano in essere tutte quelle azioni utili nell'attuale fase di pre-allarme, che la presente ordinanza proroga, di preparazione per un'eventuale attivazione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) e C.O.I. (Centro Operativo Intercomunale) che, qualora fosse necessario, verranno attivati con successiva e separata Ordinanza.

La presente ordinanza è trasmessa:

- Al Comando Polizia Municipale - mail: [areavigilanza@ucbs@pec.it](mailto:areavigilanza@ucbs@pec.it);
- Al Prefetto di Rieti - pec: [protocollo.prefri@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefri@pec.interno.it)
- Al Comando Stazione Carabinieri di Collevécchio - pec: [tri24608@pec.carabinieri.it](mailto:tri24608@pec.carabinieri.it);
- Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Rieti - pec: [com.rieti@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.rieti@cert.vigilfuoco.it)

Le disposizioni della presente ordinanza sindacale producono effetto dalla data del 12.03.2020 e sono efficaci, salve diverse e nuove disposizioni governative, fino al 25 marzo 2020 e comunque fino alla pubblicazione di successive ordinanze sindacali in relazione all'emergenza da virus COVID-19. Tutto ciò previsto e disposto nella precedente Ordinanza Sindacale n. 03 del 09 marzo 2020, resta invariato se non incompatibile con le disposizioni della presente ordinanza sindacale. Si dispone, altresì, che per tutto ciò che non è espressamente ordinato, disposto e demandato nella presente ordinanza, si rimanda all'assoluta osservanza e rispetto di quanto disposto in seno a tutti i provvedimenti amministrativi emanati dal Governo e dalla Regione Lazio in relazione all'emergenza da virus COVID-19, sopra dettagliatamente evidenziati e richiamati.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4, del D.Lgs 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i, si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs 2 Luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o in alternativa, entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

IL SINDACO  
**Miranda Glandarelli**  
  
